

Con la sentenza n.16134/2014 la Cassazione ha stabilito, in materia di licenziamento collettivo, che esso può essere dichiarato inefficace dal giudice del lavoro per un vizio di forma che non e' stato invocato in maniera specifica dal lavoratore nel ricorso introduttivo, qualora nel ricorso fosse comunque contenuta una qualche rimostranza in merito alla violazione delle procedure previste dalla legge. Secondo la Cassazione questo principio non impedisce al giudice di individuare l'esatta natura dell'azione proposta dalle parti, facendo leva su argomenti di diritto diversi da quelli prospettati dalle stesse nei rispettivi scritti difensivi.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 16134 del 15/07/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)